

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 06/03/2018

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione con decorrenza 31.1.2008 per un montante di 20.400,00 euro, da restituire in 120 rate da 170,00 euro ciascuna;
- tra le condizioni economiche applicate al finanziamento figuravano: a) commissioni bancarie: 554,92 euro; b) commissioni di intermediazione: 3.947,40 euro; e) oneri assicurativi "rischio vita": 819,49 euro;
- nel mese di dicembre 2011, scaduta la 48a rata, estingueva anticipatamente il finanziamento, vedendosi rimborsare 498,24 euro a titolo di "ristoro commissioni" e 146,33 euro a titolo di "ristoro commissioni ente erogatore";
- in data 21.12.2016 esperiva reclamo per la restituzione della quota non maturata dei costi connessi al finanziamento per complessivi 2.548,48 euro, oltre 179,83 euro per interessi. L'intermediario riscontrava negativamente il reclamo in data 10.1.2017.

Non sono pervenute controdeduzioni. Nel riscontro al reclamo, l'intermediario aveva peraltro affermato che:

- le commissioni di intermediazione (3.947,40 euro) comprendono un



importo di 3.141,60 euro a titolo di provvigione dell'agente in attività finanziaria intervenuto nella fase prodromica del finanziamento, che svolge attività evidentemente di natura up front;

□ per quanto concerne il rimborso della quota parte dei premi assicurativi, ha provveduto a trasmettere la relativa richiesta alla compagnia assicurativa.

DIRITTO

1. - La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o cessione del quinto della pensione come nel caso di specie), a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi.

2. - Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal S.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

3. - Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, del tutto carente nel caso in esame, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

4. - Nel caso di specie, la domanda della parte ricorrente ha per oggetto la quota parte non maturata delle voci di costo versate quali "commissioni bancarie", "commissioni di intermediazione" e per gli oneri assicurativi.



Passando all'esame del contratto in relazione alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, si osserva che le "commissioni bancarie" e le "commissioni di intermediazione", oggetto della domanda, sono da ritenersi recurring conformemente al costante ed univoco orientamento dei Collegi territoriali (si precisa che i riferimenti alla Delegante e alla Delegataria sono sostituiti nel presente contratto da quello a Cedente e Cessionaria) considerata la carenza descrittiva e l'opacità delle stesse (ex multis, Coll. Milano, dec. n. 12414/17);

Sul rimborso degli oneri assicurativi, l'orientamento dei Collegi ABF è univoco nel riconoscere la rimborsabilità da parte dell'intermediario degli oneri assicurativi non goduti (v. dec. n. 6167/14 del Collegio di coordinamento, confermata da ultimo dalla decisione n. 10929/16 del medesimo Collegio di coordinamento, ove, tra l'altro, si legge: «È pacifica la legittimazione dell'intermediario ad essere convenuto dal cliente per ottenere la restituzione non solo delle commissioni bancarie e finanziarie non godute, ma anche degli oneri assicurativi»); la clausola deve ritenersi di natura recurring e, pertanto, rimborsabile in relazione alla quota parte non maturata non essendo stata prodotta la polizza e non emergendo quindi alcun criterio alternativo di ripartizione dei costi (Coll. Napoli, dec. n. 3346/17, n. 10134/16; Coll. Bologna, dec. n. 7515/17, n. 10211/17, n. 14326/17).

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale razione temporis, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, sarebbe pari a € 2.548,51, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				554,92	332,95	146,33	186,62
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				3.947,40	2.368,44	498,24	1.870,20
<i>Oneri Assicurativi</i>				819,49	491,69	0,00	491,69
Totale							2.548,51

L'importo come sopra calcolato è leggermente superiore alla richiesta dalla parte ricorrente pari ad € 2.548,48, dovendo quindi ad essa limitarsi in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).

6. - All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo (Coll. Coordinamento, dec. n. 5304/2013).

7. - La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3498/2012 e n. 4618/2016).

PER QUESTO MOTIVO

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.548,48 (duemilacinquecentoquarantotto/48), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI